



la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni di fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente attendibile (Cass. Sent. n. 6879/2011);

- la ricorrente è priva di documenti;
- le dichiarazioni della ricorrente in merito alle motivazioni che l'avrebbero costretta a lasciare il proprio Paese di origine sono credibili in merito all'avvio alla prostituzione ed alle violenze sessuali subite in famiglia, essendo ormai notorio che un'altissima percentuale di donne nigeriane rischia di essere avviata a tale illecito mercato;
- alla luce del dettato dell'art.10 della Costituzione, *"lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"*. La giurisprudenza ormai consolidata ha in più occasioni affermato che in assenza di una legge organica sull'istituto dell'asilo, attuativa del dettato costituzionale, e in considerazione del fatto che le varie leggi succedutesi nel tempo hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico (di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951), il diritto di asilo debba essere inteso non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto soggettivo dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25-11-2005, n. 25028, Cass. civ. Sez. I Sent., 28-08-2006, n. 18549, Cass. civ. Sez. I Sent., 01-09-2006, n. 18940);
- la giurisprudenza ha quindi precisato che il diritto di asilo deve essere considerato quale interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.lgs. n. 251 del 2007 e al D.lgs. n. 286 del 1998;
- ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme



sulla protezione: si deve quindi escludere l'autonoma portata di siffatto diritto una volta negato il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. civ., Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-06-2012, n. 10686, Trib. Roma Sez. I, 23-04-2012, Trib. Trib. Milano Sez. I, 27-09-2011);

- di certo, difettano le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato: infatti, non risulta che egli si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 perché non si può ritenere, nel caso di specie, che egli sia perseguitato e che si trovi nelle condizioni di non potere o non volere (giustificatamente) a causa del timore della persecuzione, avvalersi della protezione del Paese provenienza;
- tuttavia, non può tacersi che (come risulta dalla COI EASO 2015) che nell'Edo State è segnalata una forte concentrazione del reclutamento di donne da avviare alla prostituzione (come pure è stato proposto alla ricorrente in Libia), tanto che si stima che circa l'85% delle donne nigeriane avviate alla prostituzione in Europa proviene da Benin City, città da cui proviene la ricorrente. Dallo stesso report risulta che le donne possono essere reclutate anche da altri Stati, in particolare nello Stato del Delta, ma anche da altri stati del sud di Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Enugu, Lagos, Oyo (Stato di provenienza della ricorrente), Osun, Ondo, Imo o dagli stati più centrali di Kaduna e Plateau. Oltre a Benin, le donne sono anche trafficate da altre importanti città della Nigeria, come Lagos, Ibadan e dalle città dello Stato Delta di Sapele e Warri;
- difettano, però, anche le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. 251/2007, perché non sembra sussistere il rischio che il ricorrente sia sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani o degradanti nel paese di origine: dagli accadimenti riferiti dal ricorrente, unitamente alle temute ripercussioni in caso di rientro (opportunamente sottoposti a vaglio critico), non emergono, come detto, sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di "danno grave";
- in relazione, specificamente, alla fattispecie di protezione di sussidiaria contemplata nell'articolo 14, lett. C) del D. Lgs 251/2007, n. 251, si osserva che la medesima postula, quali presupposti necessari e concorrenti, da un lato la sussistenza di una situazione configurabile quale "conflitto armato" e, dall'altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia "grave e individuale la



vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno internazionale";

- ricorrono, tuttavia, per il pericolo innanzi descritto, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex artt. 32 comma 3 D. Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6, D. Lgs 286/1998, perché sussistono particolari motivi di carattere soggettivo che giustificano l'adozione di tale misura, ovvero, "situazioni di vulnerabilità non rientranti le misure tipiche o perché aventi il carattere di temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria. (Cassazione Civile sezione VI sent. 7.7.2014 n.15.466). La ricorrente è certamente persona giovane, debole ed abbandonata a se stessa e, pur nella confusione del suo racconto, non può escludersi - proprio per la condizione della donna in Nigeria - che effettivamente, in caso di rimpatrio, finisca forzosamente in contesti da cui non è in condizione di difendersi. Il rischio di non poter vivere liberamente la sua identità di donna e di essere coinvolta nell'illecito traffico innanzi descritto integrano certamente quella condizione di "vulnerabilità" tale da giustificare l'adozione dell'invocato provvedimento. La stessa risulta essere anche madre di una minore a cui favore va apprestata la tutela prevista dalla Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo;
- non risultano motivi ostativi;

#### PQM

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 7304/2017 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

#### RICONOSCE

Il diritto ad ottenere un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 d.

lgs. n. 286/98;

dispone la trasmissione al Questore territorialmente competente della presente ordinanza;

compensa le spese.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2018

Il Presidente est.  
dott. Sergio Casarella

